

Prot. 26498/2019

Bando per gli interventi rivolti alla polifunzionalità degli esercizi di vicinato . Anno 2019

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.

1. Ai sensi dell'art. 2 commi 117 e 117 bis della L. 23/12/2009 n. 191 e s.m.s., è stato sottoscritto l'atto di Intesa da ultimo in data 30/11/2017 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il ministero degli affari regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano che mira a favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti della Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e Veneto, conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori anche attraverso lo sviluppo economico e sociale. Nell'ambito della programmazione d'intervento, il Comitato paritetico per la gestione dell'intesa, con delibera n.17 del 28/11/2016 ha assegnato un finanziamento alla Provincia di Belluno per la realizzazione del progetto strategico denominato "Sviluppo di un nuovo modello di intervento per garantire i servizi essenziali nelle aree marginali attraverso il sostegno dei negozi polifunzionali", al fine di contrastare la scarsa presenza e il rischio di desertificazione commerciale. Per l'attuazione di tale progettualità la Provincia intende promuovere il presente bando, in collaborazione con la Camera di Commercio, per concessione di contributi alle imprese commerciali al fine di promuoverne la polifunzionalità. Poichè le risorse destinate dal Fondo comuni confinanti sono destinate ai territori dei comuni confinanti e contigui con le province di Trento e Bolzano, l'Amministrazione provinciale di Belluno ha ritenuto di stanziare ulteriori risorse rivolte alle medesime attività che si trovano nei rimanenti comuni del territorio provinciale, con le medesime modalità di finanziamento. Per consentire chiara verifica della destinazione del finanziamento, ai fini rendicontativi del Fondo Comuni Confinanti, si distingueranno le istruttorie e le assegnazioni per le due aree con accesso ciascuna al solo plafond ad esse destinato.

Art. 2 Dotazione Finanziaria e localizzazione

1. Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a euro 1.500.000,00, così distinta:

€ 1.000.000,00 , quale quota parte del contributo assegnato dal Fondo comuni confinanti per gli interventi realizzati e localizzati nei **comuni confinanti e contigui** con la province di Trento e Bolzano ovvero nei Comuni di Arsie', Agordo, Auronzo di Cadore, Alleghe, Borgo Val Belluna, Canale d'Agordo, Calalzo Di Cadore, Cesiomaggiore, Cencenighe, Comelico Superiore, Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Falcade, Domegge di Cadore, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, Lamon, Lozzo di Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Pedavena, Rocca Pietore, Quero-Vas, Sovramonte, Rivamonte, Taibon Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Voltago Agordino, San Nicolo' di Comelico, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano Di Cadore, Sedico, Seren Del Grappa, Sospirolo, Vallada Agordina, Vigo Di Cadore, Val di Zoldo

€ 500.000,00 quale quota finanziata dalla Provincia di Belluno per gli interventi realizzati e localizzati nei rimanenti comuni delle Provincia di Belluno.

La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.

Le risorse possono essere utilizzate esclusivamente per interventi riferiti all'area di assegnazione (comuni contigui/confinanti o rimanenti comuni provinciali), senza riversamenti delle eventuali economie tra un'area e l'altra.

Con il contributo del



FONDO COMUNI
CONFINANTI

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto nel limite del 40% della spesa sostenuta e effettivamente ammissibile, ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. La Provincia di Belluno si riserva la facoltà di: riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili; rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti; creare una lista di attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 3 Soggetti ammissibili.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE5 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale di cui all'art.2, che svolgano attività di commercio nella tipologia di esercizio di vicinato ovvero esercizi di somministrazione di alimenti e bevande registrati con codice Ateco prevalente 56.30 e che svolgano e/o intendano esercitare attività commerciale polifunzionale

2. Ai fini del presente bando, si definisce attività commerciale polifunzionale l'attività di commercio al dettaglio, nella forma di esercizio di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 mq), quale definita dalla L.R. n. 50/2012 art. 3 comma 1 lettera d), di prodotti del settore merceologico alimentare, ovvero l'attività di pubblico esercizio con codice Ateco 56.30 che siano esercitate unitamente ad almeno 1 delle attività aggiuntive previste nelle macro-categorie di cui al di sotto riportati punti a), b), c).

a) ATTIVITÀ' DI TIPO COMMERCIALE

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa;
- rivendita di giornali e riviste
- rivendita di generi di monopolio e di valori bollati
- distributori di carburante o vendita di combustibili
- commercio elettronico e altre forme speciali di vendita

b) ATTIVITÀ' DI TIPO ECONOMICO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- attività artigianale compatibile, sotto il profilo igienico sanitario, con quella di vendita
- attività artigiane, con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona
- servizi di recapito per i prodotti commerciali in entrate e in uscita
- dispensario farmaceutico
- servizi di informazione turistica
- noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo
- strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, di carattere imprenditoriale con eccezione delle locazioni turistiche
- ogni altro servizio utile alla collettività, anche mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore

c) ATTIVITÀ' DI TIPO AMMINISTRATIVO

- servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni
- sportello postale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste
- punto di raccolta e di recapito del servizio postale

- servizio di bancomat, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario
- servizio di telefax, fotocopie ed accesso alla rete internet
- biglietteria di trasporto pubblico locale, ferroviario, funiviario

3. In ogni caso, la superficie destinata all'attività di vendita al dettaglio dell'esercizio polifunzionale deve comunque rispettare il limite massimo di 250 metri quadrati. La superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del suddetto limite. Le attività di cui ai punti a) e b) sono considerate attività annesse alla attività di vendita di beni del settore alimentare e possono essere esercitate nello stesso locale. Le attività di cui al punto B legate alla ricettività turistica possono essere esercitate solo in aree e immobili compatibili per destinazione urbanistica con detta attività in base agli strumenti urbanistici dei Comuni e alle norme regionali in materia, ad una distanza non superiore a 200 metri dall'immobile destinato ad esercizio polifunzionale e devono essere esercitate nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle leggi.

4. L'impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:

a) esercitare un'attività economica commerciale nella tipologia esercizi di vicinato ovvero di pubblico esercizio con codice Ateco 56.30;

b) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e con il pagamento del diritto annuale, fatta salva la regolarizzazione entro il termine che verrà assegnato.

Alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva". Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);

d) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;

e) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*";

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, il requisito della regolarità contributiva (DURC) deve sussistere al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 4 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti di miglioramento e sviluppo degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi con codice Ateco 56.30 nell'ottica del raggiungimento della polifunzionalità dei servizi resi. A tal fine i seguenti interventi possono riguardare meramente l'attività commerciale o, ove misti, anche l'attività artigiana, e/o di somministrazione di alimenti e bevande e/o di ospitalità che nell'ottica della polifunzionalità può essere sviluppata (a titolo esemplificativo, un esercizio di vicinato che al suo interno abbia o intenda avere anche un'attività artigianale

alimentare, oppure intenda sviluppare una piccola attività di ospitalità, può effettuare gli investimenti in una o entrambe le attività).

2. Il bando sostiene le seguenti spese da effettuarsi a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo per le seguenti tipologie di interventi:

- a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature nuove di fabbrica, impianti di illuminazione e di sicurezza;
- b) arredi nuovi di fabbrica;
- c) ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili finalizzati allo svolgimento delle attività commerciali, nonché alla realizzazione del programma di polifunzionalità;
- d) hardware, programmi informatici, interventi di innovazione digitale, sistemi per l'accettazione di pagamenti innovativi, vetrine intelligenti, realtà aumentata. Tali interventi non devono essere resi nella forma di consulenza che comporti la detrazione del 4% del contributo da parte dell'Ente pubblico erogatore.

3. Non sono ammissibili le spese relative a:

- acquisto di terreni e fabbricati,
- materiali di consumo o comunque destinati alla vendita;
- contratti di manutenzione;
- acquisto di materiali e attrezzature usati;
- leasing;
- spese in autofatturazione e/o comunque lavori non rendicontabili con fattura;
- acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices, purchè non strettamente indispensabili al funzionamento di altri investimenti (a titolo d'esempio un impianto di allarme, o sistemi di pagamento....);
- emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
- contributi di costruzione;
- interessi debitori e altri oneri finanziari;
- scorte;
- forfettarie;
- I.V.A., anche se indetraibile;
- consulenze di qualsiasi tipo;
- funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali);
- lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- beni usati.

4. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso entro il termine di un anno dalla comunicazione di ammissione al beneficio, salvo proroghe per motivi documentati.

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute;
- l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di cui al comma 4-primi periodo deve essere presentata alla Provincia di Belluno la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

5. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese territorialmente competente entro il termine perentorio di 60 giorni della presentazione della domanda di erogazione, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. A tal fine farà fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale.

Art.5 Vincoli e durata degli impegni

1.A partire dal pagamento del contributo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti strutturali;
- 3 anni per investimenti in dotazioni/attrezzature.

Art. 6 Limite di spesa ammissibile e intensità del contributo

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento:

- nel limite massimo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- nel limite minimo di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 6.000,00 (seimila/00).

2. Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 6.000,00 (seimila/00).

3. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione.

4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 7 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

1.Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento.

Art. 8 Termini e modalità di presentazione della domanda.

1. Le PMI presentano alla Provincia di Belluno le domande di contributo, redatte secondo lo schema allegato al presente bando e reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della provincia www.provincia.belluno.it. La domanda deve essere inoltrata alla Provincia di Belluno esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo provincia.belluno@pecveneto.it. L'oggetto della pec deve essere "**Domanda per la concessione di contributi per interventi rivolti alla polifunzionalità**"; la documentazione deve essere in formato PDF (Si ricorda che non è ammesso il formato ".zip", i file devono avere estensione "pdf.p7m" e dimensione massima di 40 Mb).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) progetto polifunzionale da realizzare;

- b) documentazione comprovante il punteggio richiesto relativo al criterio di priorità, salvo il dato relativo alla residenzialità comunale per cui fa fede l'allegato D;
- c) preventivi analitici relativi agli interventi di cui all'art. 4 co. 2
- d) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis";
- f) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso.

Tutti gli allegati della pratica possono essere raggruppati anche in un unico file (in formato .pdf) apponendo una sola firma digitale.

La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della PMI beneficiaria, o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda corredata da copia di documento di identità del beneficiario, pena l'irricevibilità della stessa.

La domanda può essere presentata a partire **dalle ore 8.00 del giorno 30/08/2019, fino alle ore 12.00 del giorno 04/11/2019**. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora di ricezione da parte del Server Unico provinciale della e-mail certificata.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00).

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui al comma 1, la domanda è irricevibile quando:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 8;
- è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
- non è corredata, nel caso l'impresa si avvalga di un procuratore per l'invio telematico della stessa, della procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso.

Art.9 Valutazione delle domande

1. La Provincia di Belluno, con il supporto della Camera di Commercio eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, esaminerà le domande pervenute in tempo utile. Saranno redatte due graduatorie, una relativa agli interventi localizzati nei comuni confinanti e contigui con le province di Trento e Bolzano e la seconda relativa agli interventi localizzati nei restanti comuni della provincia di Belluno. Le graduatorie sono distinte e attingono ciascuna al plafond di finanziamento stanziato per la relativa area.

Entrambe le graduatorie saranno redatte applicando i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti:

- Criterio 1: ubicazione dell'unità oggetto di investimento in Comuni con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti - punti 40 – con un ulteriore premialità di 20 punti per ubicazione in comuni con meno di 2500 abitanti. La popolazione residente per ciascun comune è determinata come indicato nell'allegato D
- Criterio 2: coerenza degli investimenti rispetto al progetto di sviluppo della polifunzionalità: max 30 punti;

- Criterio 3: Legale rappresentante di età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando - punti 10. Nel caso di società anche di tipo cooperativo, il requisito è posseduto laddove i soci siano per almeno il 60% persone di età non superiore ai 40 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno due terzi da persone di età non superiore ai 40 anni compiuti.

A parità di punteggio si seguirà l'ordine crescente rispetto alla popolazione del comune ove è ubicato l'intervento (saranno preferite le attività ubicate nei comuni con minore popolazione);

2. E' facoltà degli Uffici competenti della Provincia di Belluno, anche per il tramite della CCIAA di Treviso-Belluno, richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

3. Con determinazioni Dirigenziali, assunte dall'Amministrazione provinciale alla luce delle regole del presente Bando, verranno redatte le graduatorie di ammissione al contributo e quelle di esclusione per ciascuna delle due aree di finanziamento.

Art. 10 Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si obbliga a:

a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione e presentare la domanda di erogazione entro il termine perentorio di cui all'art. 4 co. 4;

b) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Provincia di Belluno fermo restando che le stesse devono essere coerenti con il progetto presentato;

c) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Provincia di Belluno o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;

d) dare tempestiva comunicazione alla Provincia di Belluno dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;

e) mantenere gli investimenti oggetto del finanziamento presso l'unità locale dichiarata come previsto dall'art. 5 del presente bando;

f) conservare sino al termine di 5 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;

g) comunicare alla Provincia di Belluno l'eventuale rinuncia al contributo.

Art. 11 Modalità di erogazione del sostegno

1. La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio di cui all'art. 4, con le medesime modalità previste per la domanda di ammissione a contributo, di cui all'articolo 8. L'oggetto della mail PEC deve essere *"Domanda per l'erogazione di contributi per interventi rivolti alla polifunzionalità. Anno 2019"*.

La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della PMI beneficiaria, o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda, corredata da copia di documento di identità del beneficiario, pena l'irricevibilità della stessa.

2. A corredo della domanda di erogazione occorre presentare, la seguente documentazione:

- a) breve descrizione dell'intervento realizzato, con indicazione dei risultati di polifunzionalità ottenuti;
- b) documenti giustificativi di spesa (fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto);
- c) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al comma 3;
- d) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis";
- e) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C.;
- f) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti (denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste o altra documentazione equivalente attestante l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la loro descrizione, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune per interventi di ristrutturazione e ammodernamento;
- g) dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (es. agibilità) con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero la loro copia.
- h) eventuale procura speciale ai sensi dell'art. 1392 cc.

3. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

- Bonifico bancario (anche tramite home banking)

1) estratto conto in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)

- Ricevuta bancaria

1) estratto conto in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il codice identificativo dell'operazione

- Carta di credito (intestata al beneficiario)

1) estratto del conto corrente in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- addebito delle operazioni;

2) estratto conto della carta di credito

- Acquisti on-line

1) estratto conto in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto;
- addebito delle operazioni;

2) copia dell'ordine;

3) eventuale ricevuta.

4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

5. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo.

6. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Provincia di Belluno, anche per il tramite della Camera di Commercio assegna all'interessato un termine non superiore a 10 (dieci) giorni di

calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

7. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 Rinuncia e revoca del sostegno.

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Provincia di Belluno provvede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato. La rinuncia deve essere comunicata mediante pec all'indirizzo pec: provincia.belluno@pecveneto.it. Il contributo è soggetto a revoca qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni/vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti al progetto di polifunzionalità ammesso al contributo.

In ogni caso, la Provincia di Belluno procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione del progetto nei termini previsti dal presente bando, o dalle proroghe autorizzate
- b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo e dei relativi allegati entro i termini previsti dal bando
- c) qualora il beneficiario abbia reso (nel modulo della domanda o in qualunque altra fase del procedimento) dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi ovvero contenenti dati non corrispondenti alla realtà, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia
- d) qualora la realizzazione dell'intervento finanziato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla progettualità ammessa al sostegno
- e) qualora le spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione siano inferiori alle soglie minime previste dal presente bando
- f) nel caso di rifiuto opposto al soggetto beneficiario di consentire l'accesso nei locali agli incaricati all'esecuzione dei controlli
- g) mancato rispetto degli obblighi di localizzazione e di stabilità dell'intervento previsti dal presente bando
- h) mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato

Art. 13 Verifiche e controlli del sostegno.

La Provincia di Belluno si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando, nonché l'effettivo esercizio delle attività dichiarate.

Art.14 Norme per la tutela della privacy

I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che

- Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Belluno con sede legale in Piazza Duomo-32100 Belluno;

- il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Daniela De Carli, segretario generale della Provincia di Belluno
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'avv. Rosanna Filippin, contattabile ai seguenti indirizzi rosanna.filippin@vescogiaretta.com – [pec rosanna.filippin@ordineavvocaticenza.it](mailto:rosanna.filippin@ordineavvocaticenza.it)
- La finalità del trattamento è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati personali saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione tramite trasmissione alla CCIAA di Treviso-Belluno e laddove, la Provincia se ne avvalga, anche a eventuali soggetti incaricati dell'istruttoria. Potranno inoltre essere trattati ai fini della archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché in forma aggregata a fini statistici. Ai fini del rispetto del principio della trasparenza nelle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia di Belluno. Partecipando al presente bando, i beneficiari prestano il loro consenso a tale pubblicazione.
- Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla gestione amministrativa del bando, inclusi gli adempimenti strettamente connessi all'osservanza degli obblighi di legge, contabili e fiscali, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. L'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione della domanda dalla partecipazione del presente bando.
- I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi, anche con l'ausilio di strumenti Informatici, dal personale autorizzato della Provincia di Belluno e dal personale della CCIAA di Treviso-Belluno, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
- La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. La Provincia di Belluno cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta provincia.belluno@pecveneto.it con idonea comunicazione;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Art.15 Informazioni generali

1. Le comunicazioni tra Provincia di Belluno e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: provincia.belluno@pecveneto.it
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Provincia di Belluno e alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, ai seguenti contatti
Provincia di Belluno: a.candeago@provincia.belluno.it
Camera di Commercio: Elena Zambelli 0437/955140
6. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Provincia di Belluno. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge 241/1990 e dal regolamento di accesso provinciale

Allegati

- A) Domanda di Partecipazione
- B) Progetto Imprenditoriale
- C) Dichiarazione "De Minimis"
- D) Elenco dei Comuni